

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 63 DEL 27-08-2026

Reg. Generale n. 78

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026

VISTO che il Comune di Campagnola Cremasca non dispone di personale avente qualifica dirigenziale;

CONSIDERATO che l'art.40 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto delle disposizioni relative all'erogazione dei trattamenti economici accessori e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun Ente;

RICHIAMATO l'art. 7, comma 4, del CCNL Funzioni Locali 2022.2024 sottoscritto in data 23.02.2026, che definisce le materie oggetto di contrattazione;

PRESO ATTO dell'art. 58 del CCNL 2022.2024 sottoscritto in data 23.02.2026, che richiama l'art. 79 del CCNL sottoscritto in data 16.11.2022, stabilendo le modalità per la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale di qualifica non dirigenziale;

PREMESSO che:

- il D.Lgs 30.03.2001, n. 165 impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla

base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

- le modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate sono attualmente regolate dall'articolo 79 del CCNL del 16.11.2022 che suddivide tali risorse in:

- Risorse Stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro;

- Risorse Variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

VISTI:

- L'art. 40, comma 3-*quinquies* del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, in virtù del quale gli Enti Locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle Regioni e agli Enti Locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 04.02.2009, n. 15"*;
- La Legge 27.12.2006, n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1, comma 557-quater in merito a quale limite fare riferimento (valore medio di riferimento spesa di personale del triennio 2011/2013);
- L'art. 1, comma 762 della Legge 28.12.2015, n. 208, che dispone che: *"Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27.12.2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno"*;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n. 163/2022 PAR della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti – sezione regionale della Puglia;
- n. 115/2023 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti – sezione regionale della Lombardia;

CONSIDERATO che, ai sensi del Titolo II del CCNL del 16/11/2022, la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva datoriale in quanto sottratta alla contrattazione integrativa e che, per quanto attiene alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026, al fine di avviare conseguentemente la contrattazione integrativa;

EVIDENZIATO che:

- nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 33 del D.L. 30.04.2019, n. 34 convertito nella Legge 28.06.2019, n. 58, si stabilisce che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2 del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018;
- l'applicazione della sopracitata disposizione potrà essere valorizzata nel Fondo delle risorse decentrate anno 2023 solo a consuntivo, come peraltro indicato dalla RGS con parere protocollo n. 12454 del 15.01.2021;

RILEVATO che: con determinazione n. 62 del 28.04.2026 si è proceduto all'affidamento del servizio di calcolo fondo incentivante anno 2026 alla ditta Xanto Srl, con sede legale in Viale De Gasperi n. 60, 26013 Crema (CR) - P.IVA 01331950194;

PRESO ATTO quindi che il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2026 viene rideterminato nella consistenza complessiva e di dettaglio di cui all'allegato prospetto che ricomprende la parte stabile e variabile del fondo (**ALLEGATO A**);

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di provvedere alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate relativo all'anno 2026;

RICHIAMATO il D.Lgs 23.06.2011, n. 118, ed in particolare il principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato n.4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione dell'esercizio di liquidazione;

VISTI:

- il CCNL siglato in data 21.05.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022;
- il CCNL siglato in data 23.02.2026;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi;

VISTI:

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO altresì il decreto sindacale n. 1/2026 del 05/01/2026 con il quale vengono attribuiti al Sindaco Pro tempore i compiti gestionali dell'area Contabile-Finanziaria ai sensi dell'art. 53 comma 23 della Legge n. 388/2000;

DETERMINA

1. per i motivi esposti in premessa, di determinare il fondo per la contrattazione integrativa anno 2026, per complessivi euro 10.463,13 come da allegato A al presente atto che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente determinazione, integrato dalle risorse variabili previste dal vigente contratto;
2. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti Dott.ssa Moretti Sara;
3. DI DARE ATTO che la determinazione del Fondo 2026 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative ed in funzione dell'andamento delle risorse necessarie all'incentivazione delle funzioni tecniche;

4. DI DARE ATTO che il finanziamento relativo a detto fondo di €. 10.463,13 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2026 afferenti alla spesa del personale;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative e alle RSU aziendali.
6. DI ASSUMERE gli impegni di spesa al Bilancio di Previsione 2026 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e el D.Lgs. n. 126/2014, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Agostino Guerini Rocco

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Data visto di regolarità contabile - esecutività:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to Agostino Guerini Rocco

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 17-09-2026 per 15 giorni consecutivi.
Lì 17-09-2026

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Massimiliano Alesio